



ROMA CAPITALE

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

22 OTT 2020

Ordinanza della Sindaca

N. 205

del 22 OTT. 2020

N. RC/

28043

LA SINDACA

PROT 209762

22/10/20

Oggetto: Emergenza Covid-19. Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del virus.

Individuazione delle aree interdette al pubblico dopo le ore 21:00 nelle giornate del venerdì e del sabato.

Il Comandante Generale *ad interim* del Corpo di Polizia
Locale di Roma Capitale

IL DIRIGENTE

Dot. Stefano NAPOLI

Visto:

Il Vice Capo di Gabinetto

Arrolli

Visto:

Il Segretario Generale

P. Pietro Paolo Mileti

Il Vice Segretario Generale Vicario

Dr. Gianluca Viggiano

Premesso che

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi dalla data del provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" ha prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;
- con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Visti:

- l'articolo 1, comma 2, lettera b, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nella parte in cui elenca tra le misure adottabili la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici";
- l'articolo 1, comma 9, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;



- l'articolo 1, comma 2-bis, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ove è precisato che «*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private*»;
- l'articolo 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, nella parte in cui precisa che il prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato DPCM, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- la circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno del 20 ottobre 2020 con cui si forniscono indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del suddetto provvedimento tra cui, per l'appunto, la chiusura di strade o piazze nei centri urbani;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*», nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», ove è precisato che «...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale»;

Considerato che

- nelle ultime settimane è stato registrato un significativo incremento del numero dei contagi come ben evidenziato dai dati riportati in data odierna sul sito dell'Istituto epidemiologico regionale, anche in conseguenza delle situazioni di particolare ed intensa aggregazione sociale;
- sul territorio comunale insistono numerose aree con intensa concentrazione di esercizi pubblici o locali che, specialmente nelle ore serali e notturne delle giornate di venerdì e sabato, favoriscono, per conoscenza notoria comprovata da numerose segnalazioni di cittadini e relazioni del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e delle forze di polizia in generale, la presenza di concentrazioni di persone potenzialmente tali da determinare lo sviluppo di assembramenti non controllati e la conseguente possibilità di diffusione di forme di contagio del virus;

Ravvisata

- la conseguente necessità di dare attuazione alla disposizione di cui al citato articolo 1, comma 2 bis, del DPCM 13 ottobre 2020, così come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020, ritenuta misura idonea, nei casi considerati, a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto

- del verbale della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in data 22 ottobre 2020 alle ore 13:00, con cui, a seguito dei sopralluoghi sul territorio effettuati dai rappresentanti delle forze di Polizia Statali e della Polizia Locale di Roma Capitale componenti del tavolo tecnico all'uopo costituito, nonché sulla base di fatti ormai notori in ordine a fenomeni di aggregazione urbana, è stato deciso di proporre di circoscrivere l'efficacia del provvedimento di chiusura al pubblico di cui alla sopra citata normativa di conferimento del potere, alle strade e piazze più precisamente indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento;
- che la suddetta valutazione è stata compiuta con l'ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria presenti nel medesimo consesso;

Visto

- l'articolo 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con la Regione Lazio del 21 ottobre 2020, con cui, con decorrenza 23 ottobre 2020 sono state introdotte limitazioni agli spostamenti in orario



notturno, dalle ore 24:00 alle ore 05:00, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza ovvero motivi di salute;

Ritenuto

- al momento attuale ed in attesa di nuove valutazioni, di accogliere la proposta di chiusura al pubblico delle strade e piazze indicate dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- che il presente provvedimento – di contenuto sostanzialmente analogo a quello oggetto dell'ordinanza di cui al punto che precede - debba collocarsi in sua anticipazione temporale, in modo tale che dalle ore 21:00 alle ore 24:00 nelle giornate di venerdì e sabato operi il provvedimento di chiusura al pubblico disposto con la presente ordinanza e in orario successivo e fino alle ore 5,00 siano operanti, per tutti i giorni, le limitazioni agli spostamenti disposti con l'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con Presidente della Regione Lazio del 21 ottobre 2020;

ORDINA

per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente provvedimento, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso e fino al 13 novembre 2020, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica:

1. La chiusura al pubblico nelle giornate di venerdì e sabato, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, delle zone di seguito indicate:

- Campo de' Fiori;
- Piazza Trilussa limitatamente all'area della scalinata prospiciente la fontana dell'Acqua Paola;
- Piazza Madonna de' Monti;
- Via del Pigneto e via Pesaro relativamente alla zona pedonale ivi istituita.

È consentito l'accesso e il deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private secondo le modalità operative concretamente individuate dagli organi preposti all'esecuzione della presente ordinanza.

2. La pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio di Roma Capitale per 10 giorni consecutivi. Il presente provvedimento diventa immediatamente efficace al momento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 21-bis, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, con carattere cautelare ed urgente.

3. La trasmissione della presente ordinanza:

- al sig. Prefetto di Roma, per gli adempimenti di cui all'articolo 11 del DPCM 13 ottobre 2020;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
- al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Con avvertimento che le inosservanze al presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 1000,00 prevista dall'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI
